



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	[ID_VIP: 3857] “Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo – San Polo di Piave – Salgareda DN 300 (12”) DP 75 bar e opere connesse”.
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza della prescrizione n. 4 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2850 del 26 ottobre 2018 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 257 del 5 settembre 2019.
<i>ID Fascicolo</i>	4903
<i>Proponente</i>	Snam Rete Gas S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 505 del 10 giugno 2022, acquisito al prot. 77642/MiTE del 21 giugno 2022. Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 583 del 24 ottobre 2022, acquisito al prot. 136108/MiTE del 2 novembre 2022.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; **VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 104/2017;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo; **VISTO** il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2022;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.M. n. 257 del 5 settembre 2019, relativo al progetto denominato "Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo – San Polo di Piave – Salgareda DN 300 (12") DP 75 bar e opere connesse", proposto dalla Snam Rete Gas S.p.A.;

PRESO ATTO che con il decreto sopra citato è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto denominato “Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo – San Polo di Piave – Salgareda DN 300 (12”) DP 75 bar e opere connesse”, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, tra le altre, della prescrizione n. 4 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2850 del 26 ottobre 2018 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 257 del 5 settembre 2019. La verifica di ottemperanza della prescrizione n. 4 è posta in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi, Ministero della Transizione Ecologica), nonché all’ARPA Veneto in qualità di Ente coinvolto;

CONSIDERATO che la sopra citata prescrizione n.4 prevede quanto segue:

- “a) prima dell’inizio lavori dovrà essere redatto apposito progetto esecutivo, ai sensi del comma 4, art. 24 del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce di scavo escluse dal regime dei rifiuti, completo dei risultati della campagna di campionamento su tutte le aree interessate dagli interventi di realizzazione e dismissione dei sostegni;*
- b) qualora si verificassero superamenti dei valori di concentrazione delle CSC (ex colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) dovranno essere eseguiti approfondimenti d’indagine, in contraddittorio con ARPA;*
- c) nel progetto dovranno, inoltre, essere specificati i percorsi e le modalità previste per l’eventuale trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione del materiale;*
- d) dovrà essere presentato l’elenco dei siti di smaltimento/recupero a cui saranno indirizzati i volumi in esubero specificando, altresì il numero e i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di detto materiale”;*
- e) relativamente all’accesso alle piste di lavoro dovrà utilizzarsi per quanto possibile la viabilità esistente e dovrà limitarsi al minimo il numero e l’area occupata dalle piazzole di accatastamento materiali e di sosta dei mezzi che dovranno essere poste alla maggiore distanza possibile, compatibilmente con l’esecuzione dei lavori, dai recettori sensibili presenti sul territorio e dalle aree di prestigio naturalistico.”*

VISTA l’istanza presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A., con nota INGCOS/NOR/ARI/2640 del 22 dicembre 2020, acquisita con prot. 109584/MATTM del 29 dicembre 2020, ai fini dell’avvio della procedura di verifica di ottemperanza della prescrizione n. 4;

CONSIDERATO che con nota prot. 24456/MATTM del 9 marzo 2021 la ex Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale della ex Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l’avvio del procedimento e dell’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS per la verifica di ottemperanza della prescrizione n.4;

TENUTO CONTO che, con riferimento alla lettera a) della suddetta prescrizione, l’ARPA Veneto con nota acquisita al protocollo 55406/MATTM del 16 luglio 2020 ha espresso parere positivo sulla documentazione trasmessa preliminarmente dalla Società e che in qualità di autorità competente la competente Divisione, per la verifica di ottemperanza di cui trattasi, con nota prot. 58389/MATTM del 27 luglio 2020, ha comunicato l’avvenuta ottemperanza alla lettera a) della prescrizione n. 4 del parere della Commissione VIA e VAS n. 2850 del 26 ottobre 2018 sottostante il D.M. 257 del 6 settembre 2019 in argomento;

ACQUISITA al prot. 110270/MATTM del 30 dicembre 2020 la nota con cui ARPA Veneto trasmette le proprie osservazioni su varie prescrizioni, tra cui quelle inerenti l'ottemperanza delle lettere c), d) ed e) della prescrizione in questione;

ACQUISITO il parere n. 505 del 10 giugno 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, assunto al prot. 77642/MiTE del 21 giugno 2022, costituito da n.7 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il sopracitato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto *“ottemperata la Condizione Ambientale indicata con il n. 4 relativamente alle lettere a), c) e d); ugualmente ottemperata la Condizione Ambientale n. 4, lettera b), con il vincolo di procedere alla “verifica in corso d’opera dei materiali scavati in corrispondenza dei sondaggi SA6 e SA7”;* *non ottemperata la Condizione Ambientale n. 4, lettera e), per la quale si dovrà dar seguito alle indicazioni contenute nel parere dell’ARPA Veneto acquisito al prot. 110270/MATTM del 30.12.2020”;*

PRESO ATTO che nel sopracitato parere la Commissione Tecnica ha tenuto conto delle comunicazioni preliminari tra il Proponente, la Regione Veneto e l'ARPA Veneto come meglio dettagliato nel parere stesso;

VISTA la nota prot. 95591/MiTE del 1° agosto 2022 con cui la Divisione V ha richiesto chiede di esprimere un parere integrativo alla Commissione Tecnica, in quanto, con riferimento alla lettera e) della prescrizione sopra citata, sembrerebbe che nella valutazione ivi contenuta non sia stato tenuto conto della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con nota prot. 2201 dell'8° ottobre 2021, acquisita agli atti con prot. 116831/MATTM del 27 ottobre 2021 e del successivo parere della ARPA Veneto di cui alla nota prot. 2021-0111301/U del 7 dicembre 2021, acquisita al prot. 137510/MATTM del 9 dicembre 2021. In tale parere, l'ARPA Veneto esprime valutazione positiva circa l'ottemperanza della prescrizione n. 4 lettera e).

ACQUISITO il parere n. 583 del 24 ottobre 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, assunto al prot. 136108/MiTE del 2 novembre 2022, costituito da n.6 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il sopracitato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto *“ottemperata la Condizione Ambientale indicata con il n. 4 relativamente alle lettera e);*

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e del Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di ottemperanza della condizione ambientale di cui trattasi;

DETERMINA

Art. 1 Esito valutazione

Sulla base del parere n. 505 del 10 giugno 2022 e del parere n. n. 583 del 24 ottobre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA e per le motivazioni riportate nei medesimi pareri, che ne costituiscono parte integrante, è verificata:

- l'ottemperanza della prescrizione n. 4, relativamente alle lettere a), c), d), ed e)
- l'ottemperanza della prescrizione n. 4, relativamente alla lettera b) con il vincolo di procedere alla *“verifica in corso d'opera dei materiali scavati in corrispondenza dei sondaggi SA6 e SA7”*.

Art.2 Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Snam Rete Gas S.p.A. e all'ARPA Veneto e alla Regione Veneto, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)